

**CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA AD IMPRESE DI DIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE
PER L'UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DEL REPERTORIO OLAF**

Rilasciate a

_____ con sede in _____, capitale sociale _____,
iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n.
_____, codice fiscale _____ e Partita IVA
_____ rappresentata da
_____ nella qualità di Legale Rappresentante, qui di seguito Licenziataria.

Premesso che

- La Licenziataria svolge in Italia attività di comunicazione al pubblico in tecnica digitale di programmi televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e decisioni e sotto la propria responsabilità.
- La Licenziataria intende utilizzare opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE (di seguito “repertorio OLAF di SIAE”).
- Il repertorio OLAF di SIAE include opere o quote di opere: (i) del repertorio affidatole direttamente dagli aventi diritto; (ii) del repertorio affidatole indirettamente sulla base di accordi di rappresentanza; (iii) nel rispetto dell’art. 180, comma 4 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, del repertorio relativo ad aventi diritto non altrimenti rappresentati.
- Le utilizzazioni oggetto della presente Licenza si riferiscono al palinsesto dei seguenti canali e relative versioni *shiftate* (TS):
 - a)
 - b) *[inserire denominazione canali al momento del rilascio]*
 - c)
- Detti canali sono diffusi in tecnica digitale in forma codificata in forma non codificata.
- La Licenziataria svolge non svolge attività di gestore di piattaforma a pagamento che include, oltre ai canali editi dalla Licenziataria, anche canali editi da altre imprese di diffusione televisiva.

La Licenza viene rilasciata alle seguenti condizioni:

CAPO I

Premesse e allegati

Articolo 1.

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Licenza.

CAPO II

Autorizzazioni concesse, repertorio e compenso

Articolo 2.

Con la presente Licenza, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 16, 16 bis, 61 e 180 (come novellato da ultimo con L. n. 172 del 4 dicembre 2017), nonché in considerazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 35 del 15 marzo 2017 e successive modificazioni, SIAE per conto di associati, mandanti ed aventi diritto, concede alla Licenziataria, per le utilizzazioni effettuate nei palinsesti e/o nei programmi indicati in premessa e per il repertorio individuato in premessa ed agli artt. 8 e 32 della presente Licenza, l'autorizzazione:

- a) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica digitale, a propria cura o a cura di terzi, delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE ed utilizzate dal vivo;
- b) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica digitale, a propria cura o a cura di terzi, delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE, registrate su supporti di qualsiasi tipo (fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore);
- c) alla registrazione delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE che la Licenziataria realizza per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla attività di comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica digitale, a propria cura o a cura di terzi, con divieto di fare qualsiasi altro uso di dette registrazioni e fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (esclusa comunque la registrazione in "opere cinematografiche e assimilate" di cui agli artt. 44-50 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni);

d) alla rappresentazione o recitazione delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE, dal vivo o mediante l'uso di registrazioni effettuate legittimamente anche da terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: la rappresentazione o recitazione (i) sia organizzata direttamente dalla Licenziataria o tramite soggetti terzi di cui la Licenziataria stessa si avvalga; (ii) si svolga negli studi della Licenziataria o in studi di terzi di cui la Licenziataria si avvalga, o ancora si svolga in luogo aperto ed accessibile, ma in ogni caso a condizione che l'accesso del pubblico nei detti studi o luoghi aperti sia gratuito e avvenga nei ristretti limiti delle esigenze funzionali del programma.

La predetta autorizzazione non si estende ad altre forme di pubblica rappresentazione o recitazione delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE effettuate, in via esemplificativa ma non esaustiva, nel corso di manifestazioni pubbliche ovvero a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico. Tali forme di utilizzazione dovranno essere da SIAE preventivamente e separatamente autorizzate.

Articolo 3.

La presente Licenza comprende inoltre l'autorizzazione per le utilizzazioni effettuate nei palinsesti e/o nei programmi indicati in Premessa:

a) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE tramite diffusione televisiva via satellite a condizione che la comunicazione al pubblico – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*), con quella in tecnica digitale ai sensi dell'art. 2, a condizione che i ricavi connessi a tali modalità di utilizzazione vengano dichiarati e computati fra i proventi disciplinati dal successivo art. 12;

b) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE attraverso i siti *web* di cui la Licenziataria è titolare, a condizione che la comunicazione al pubblico – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*), con quella in tecnica digitale ai sensi dell'art. 2;

c) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE attraverso i siti *web* di cui la Licenziataria è titolare, in modalità *catch up*, da intendersi quale servizio che mette a disposizione del pubblico gratuitamente i programmi entro i sette giorni successivi alla loro prima diffusione televisiva, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE attraverso eventuali altri mezzi di diffusione di cui la Licenziataria sia titolare o abbia comunque la disponibilità, con esclusione delle fattispecie specificatamente disciplinate dagli artt. 4 e 5 ed alle seguenti condizioni:

- la comunicazione al pubblico delle opere – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*) con quella in tecnica digitale autorizzata ai sensi dell'art. 2;

- i ricavi connessi all'utilizzazione attraverso detti eventuali altri mezzi di diffusione vengano dichiarati e computati fra i proventi disciplinati dal successivo art. 12.

Articolo 4.

1. E' esclusa dalla presente autorizzazione la messa a disposizione di opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE, in modalità *streaming on demand*, *downloading* e *catch up* fuori dal caso di cui alla lettera c) del precedente art. 3, tramite l'accesso - a titolo gratuito o a pagamento - su siti *web* di cui la Licenziataria è titolare. Tali forme di utilizzazione devono essere autorizzate con separata Licenza.

2. E', altresì, esclusa dalla presente autorizzazione la messa a disposizione di opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE su canali disponibili esclusivamente in *webcasting*, tramite l'accesso - a titolo gratuito o a pagamento - ai siti *web* di cui la Licenziataria è titolare, con programmazione predefinita (di flusso continuo ovvero con contenuti video non individualmente accessibili). Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con separata Licenza.

Articolo 5.

E', infine, esclusa dalla presente autorizzazione la comunicazione al pubblico di opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE attraverso qualsiasi mezzo di diffusione radiofonica. Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con separata Licenza.

Articolo 6.

1. Nel caso in cui i palinsesti oggetto della presente Licenza siano inclusi in tutto o in parte nelle offerte di altri operatori *broadcasting* e di telecomunicazioni attraverso una qualsiasi piattaforma trasmissiva, la Licenziataria si obbliga ad informare gli operatori *broadcasting* e di telecomunicazioni in questione che dovranno ottenere apposita, separata Licenza da SIAE e corrispondere ad essa i compensi calcolati sugli specifici e distinti ricavi loro derivanti dalle utilizzazioni del repertorio SIAE realizzati in ragione dell'attività svolta.

2. I corrispettivi percepiti dalla Licenziataria in ragione dell'inclusione dei palinsesti e o programmi oggetto della presente Licenza nelle offerte di altri operatori *broadcasting* e di telecomunicazioni ai sensi del comma precedente costituiranno componenti della base per il calcolo del compenso SIAE di cui al successivo art. 12, comma 1, n. 3.

Articolo 7.

1. Sono sempre fatti salvi i diritti morali degli autori.

2. Le opere oggetto della presente Licenza dovranno, inoltre, essere utilizzate - integralmente o parzialmente - nella forma originale, nel rispetto delle buone norme dell'arte e della tecnica e ne saranno consentiti unicamente gli adattamenti, le modificazioni e le soppressioni richiesti dalle particolari esigenze del mezzo televisivo e che non incidano su elementi creativi dell'opera.
3. *Nelle utilizzazioni delle opere la Licenziataria si obbliga a menzionare oltre agli autori del programma anche gli autori delle opere inserite nel programma stesso.*

Articolo 8.

1. Appartengono al repertorio OLAF di SIAE i seguenti tipi di opere:
 - a) opere scritte e orali nel campo letterario, come poesie, novelle, racconti, romanzi e simili pubblicate per le stampe o create appositamente per la televisione, utilizzate nella loro versione originale (recitazione, lettura) ed opere scritte e orali nel campo scientifico;
 - b) opere delle arti plastiche e figurative (pittura, disegno, scultura e simili), comunque espresse ed opere fotografiche.
2. Sul sito SIAE all'indirizzo www.siae.it è consultabile l'elenco degli accordi di rappresentanza conclusi dalla SIAE.
3. Sul medesimo sito sarà consentito alla Licenziataria l'accesso ad ulteriori informazioni ai sensi del comma 2 art. 27 Dlgs. 15 marzo 2017 n. 35.
4. Non rilevano, ai fini del pagamento del compenso, le utilizzazioni di opere dell'arte figurativa effettuate nell'ambito di notiziari di attualità e cronaca concernenti mostre e analoghe manifestazioni annunciate o in corso riguardanti le opere utilizzate.

Articolo 9.

Ai fini delle autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza resta inteso che: (i) le predette autorizzazioni, anche ove non specificato, si intendono sempre assentite con esclusione della possibilità di *download*; (ii) le dette autorizzazioni, anche ove non specificato, si intendono altresì assentite con l'espressa limitazione e vincolo che il repertorio OLAF di SIAE (e ciascuna opera o brano letterario che ne faccia parte) risulti sempre come non separabile dal programma televisivo nell'ambito del quale esso è utilizzato; (iii) le dette autorizzazioni non si estendono in alcun modo alle utilizzazioni dei repertori SIAE diversi dal repertorio OLAF di SIAE per le quali dovrà essere acquisita separata preventiva autorizzazione; (iv) per comunicazione al pubblico "a cura di terzi" o quella effettuata attraverso mezzi di cui la Licenziataria abbia la "disponibilità", si intende la comunicazione al pubblico effettuata dalla Licenziataria stessa con l'utilizzo della mera fornitura (ad opera dei terzi) di attrezzature fisiche atte a rendere possibile la predetta comunicazione, restando per contro inteso che l'utilizzo da parte della Licenziataria di servizi

erogati da terzi che non abbiano mera natura strumentale alla fornitura delle attrezzature fisiche comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6.

Articolo 10.

1. Le utilizzazioni previste dalla presente Licenza devono essere espressamente consentite dall'autore o dai suoi aventi causa.

A tal fine la Licenziataria segnalerà a SIAE, almeno 60 giorni prima della data prevista per la diffusione il titolo dell'opera, il nome dell'autore e/o eventuale traduttore (se opera straniera) e dell'editore utilizzando l'apposito modello allegato alla presente Licenza (Allegato 1). SIAE comunicherà, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni prima della data prevista per la diffusione, i termini dell'autorizzazione rilasciata o il divieto dell'avente diritto. Qualora la comunicazione di SIAE non dovesse pervenire alla Licenziataria entro il termine predetto, si dovrà inequivocabilmente ritenere che la Licenziataria non è autorizzata a diffondere l'opera.

2. I termini e le condizioni previsti dai precedenti commi ai fini del preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'avente diritto non trovano applicazione:

- a) nel caso in cui gli aventi diritto delle opere da utilizzare facciano pervenire a SIAE, e per conoscenza alla Licenziataria, la propria autorizzazione alla utilizzazione da parte della Licenziataria;
- b) nel caso in cui la Licenziataria invii a SIAE l'autorizzazione scritta da parte degli aventi diritto all'utilizzazione delle proprie opere da parte della Licenziataria stessa utilizzando l'apposito modello allegato alla presente Licenza (Allegato 2).

3. La segnalazione non è necessaria – salvo eccezioni che SIAE, ad istanza degli aventi diritto, comunicherà alla Licenziataria – per la diffusione di opere e brani di opere letterarie del repertorio della Sezione OLAF di durata non superiore a venti minuti primi.

4. Le utilizzazioni di opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE effettuate dalla Licenziataria senza la preventiva segnalazione di cui ai commi precedenti si considerano come effettuate illecitamente. SIAE si riserva al riguardo ogni azione e ragione nei confronti della Licenziataria e non garantisce la stessa relativamente ad azioni o turbative da parte dei titolari dei diritti di autore delle opere medesime.

5. Indipendentemente dalla presente Licenza, la Licenziataria – o chi per essa – dovrà direttamente ottenere il preventivo esplicito consenso degli aventi diritto per l'utilizzazione di opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE a fini pubblicitari.

Articolo 11.

1. Il compenso per le utilizzazioni delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE è dovuto nella misura ed in conformità alle tariffe esposte nella tabella allegata alla presente Licenza (Allegato 3) e viene determinato in relazione:
 - a) allo scaglione di introiti in cui si colloca il/i canale/i televisivo/i in versione standard (non TS) della Licenziataria, per ogni anno di validità della presente Licenza, in relazione ai “proventi” di cui ai successivi artt. 12, 13, 14;
 - b) all'inquadramento delle opere utilizzate in una delle tipologie previste dall'Allegato 3;
2. Per ciascuna versione TS di uno o più canali oggetto della presente Licenza, la Licenziataria corrisponderà a SIAE un importo pari al compenso determinato con riferimento al corrispondente canale in versione standard (non TS) ai sensi del precedente comma 1 moltiplicato per 0,25.
3. La Licenziataria si obbliga, altresì, a comunicare a SIAE - tempestivamente e comunque prima dell'avvio della relativa trasmissione - l'attivazione o l'acquisizione di nuovi canali con palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e decisioni e sotto la propria responsabilità al fine di ottenere da SIAE la specifica e separata Licenza necessaria per la relativa diffusione.

Articolo 12.

1. Per “Proventi dei canali televisivi” si intendono i ricavi risultanti, per ogni anno di validità della presente Licenza e riferibili ai palinsesti o programmi oggetto della medesima, dal bilancio certificato della Licenziataria nonché da quello della concessionaria incaricata della raccolta pubblicitaria e relativi:
 - 1) ai ricavi/canoni da abbonamento di qualsiasi natura;
 - 2) ai corrispettivi ricavati da operatori di piattaforma per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei canali televisivi della Licenziataria;
 - 3) ai corrispettivi ricavati da altri operatori *broadcasting* e di telecomunicazioni per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei palinsesti della Licenziataria, secondo le modalità descritte all'art. 6;
 - 4) ai corrispettivi per la diffusione effettuata ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità telematica, versati da enti o ditte inserzioniste (pubblicità televisiva);
 - 5) ad ogni altro introito, provento o corrispettivo connesso all'attività di diffusione televisiva autorizzata con la presente Licenza.
2. Resta inteso che in tutte le classi di proventi sopra disciplinate devono essere computati anche il valore di contratti di *bartering*, o cambio merci, eventualmente stipulati con altri operatori o con enti o ditte inserzioniste, nonché gli introiti, i proventi e i corrispettivi che la Licenziataria dovesse, per qualunque ragione, non esporre o ridurre per via di

una qualunque forma di compensazione o permuta o ancora in virtù di cessioni non effettuate al *fair value* (anche in forma di cartolarizzazione o *factoring*), rinuncia, minore valutazione o svalutazione (o operazioni assimilabili).

Articolo 13.

Sugli introiti di cui al punto 1) del comma 1 del precedente art. 12 risultanti dal bilancio della Licenziataria potrà essere riconosciuto un abbattimento forfettario esclusivamente nei seguenti casi:

- a) canoni devoluti alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in ragione delle peculiarità del servizio;
- b) ricavi da abbonamento realizzati da editori che esercitano al contempo attività di gestore di una piattaforma a pagamento (fornitore di pacchetto), in ragione dei correlati oneri di gestione ed investimenti tecnologici.

Articolo 14.

1. Con riferimento agli introiti di cui al punto 4) del comma 1 del precedente art. 12, ove la Licenziataria dichiari, sottoscrivendo l'apposito modulo (Allegato 4), di avvalersi di una separata concessionaria di pubblicità, in considerazione delle spese di raccolta e dei costi di agenzia sarà applicato un abbattimento forfettario nella misura del 35%. Tale abbattimento verrà applicato sugli introiti risultanti dal bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio o certificati da soggetto idoneo a rappresentare la medesima concessionaria, con l'indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai palinsesti e/o ai programmi diffusi dalla Licenziataria ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza e per la quota parte ad essa imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione radiotelevisiva. In nessun caso l'incidenza del suddetto abbattimento potrà eccedere il 20% dei ricavi pubblicitari riferibili ai palinsesti e/o ai programmi oggetto della presente Licenza iscritti nel bilancio della Licenziataria.

2. Nel caso in cui la Licenziataria dichiari, sottoscrivendo l'apposito modulo (Allegato 5), di non avvalersi di una separata concessionaria di pubblicità e di provvedere direttamente alla raccolta, sarà applicato, in considerazione delle relative spese, un abbattimento forfettario dei ricavi pubblicitari iscritti nel bilancio della Licenziataria e rilevanti ai sensi della presente Licenza nella misura del 20%.

3. L'applicazione degli abbattimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è subordinata alla produzione da parte della Licenziataria della documentazione richiamata negli artt. 20 e 21 fermo quanto disposto dall'art. 27.

Articolo 15.

1. Nel caso in cui la Licenziataria svolga la propria attività di comunicazione al pubblico delle opere del repertorio OLAF di SIAE tramite diffusione televisiva a propria cura o a cura di terzi attraverso un servizio di *Pay per View* (PPV), il compenso è determinato individuando il prodotto tra la somma degli accessi PPV paganti ed effettivamente pagati per

ciascuna opera del repertorio OLAF di SIAE (salvo il minimo garantito di 100 accessi) ed il prezzo al netto dell'IVA dell'accesso in PPV di ciascuna opera. Sul valore ottenuto si applicherà l'aliquota del 5%.

2. Sul prezzo di ciascuna opera potrà essere riconosciuto un abbattimento forfettario in considerazione delle spese di gestione del servizio del relativo incasso da parte della Licenziataria.

3. Ai fini dell'applicazione del compenso previsto ai commi precedenti, la Licenziataria si obbliga a fornire, oltre ai dati di cui all'art. 25 della presente Licenza, anche il numero degli accessi PPV paganti ed effettivamente pagati per ciascuna opera oltre al prezzo unitario al netto dell'IVA di ciascuna opera offerta, previsti dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 16.

Con riferimento alle utilizzazioni di cui all'art. 3 lett. b) e c) ove effettivamente intervenute, è dovuta una maggiorazione unica della misura dell'1% del compenso annuale come determinato ai sensi degli artt. 11, 12, 13 e 14.

Articolo 17.

Nel caso in cui la Licenziataria svolga attività di gestore di piattaforma è tenuta - quale fornitore di pacchetto televisivo ed in relazione alla diffusione delle opere del repertorio OLAF di SIAE per il tramite della medesima piattaforma - al versamento di un compenso aggiuntivo annuale il cui ammontare potrà essere determinato, fermo il disposto dell'art. 24, sulla base delle informazioni di cui agli artt. 12, 13, 20 e 21 ed in considerazione del numero dei canali editi dalla Licenziataria ed editi da terzi presenti sulla piattaforma nell'esercizio di competenza.

Articolo 18.

SIAE si riserva di effettuare, con cadenza almeno annuale, verifiche della composizione del *bouquet* dei canali della Licenziataria funzionali al rilascio di nuove separate autorizzazioni.

Articolo 19.

1. La licenziataria si obbliga a corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di pagamento da parte di SIAE un compenso sulle utilizzazioni delle opere comunicate nelle modalità e scadenze previste al successivo art. 25 calcolato in via provvisoria come segue: la misura della tariffa sarà calcolata, in relazione allo scaglione di introiti applicabile ai sensi del precedente art. 11 al/ai canale/i televisivo/i in base alla dichiarazione della Licenziataria da inviare a SIAE entro il termine di due mesi precedenti la scadenza dell'esercizio sociale della Licenziataria, come indicato al successivo art. 20, comma 1, e comprensiva del compenso di cui al precedente art. 16. In caso di mancata comunicazione nel termine previsto, la tariffa provvisoria sarà calcolata nella stessa misura dell'anno precedente. La

tariffa applicata in via provvisoria non sarà oggetto di recupero in caso di passaggio dei suddetti canali televisivi ad uno scaglione di introiti inferiore rispetto a quello applicato per il calcolo della tariffa provvisoria.

2. Le modalità di pagamento dei compensi provvisori previsti dal precedente comma potranno essere oggetto di specifica negoziazione fra le parti, da condurre in buona fede anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.

3. I pagamenti verranno effettuati presso:

[inserire coordinate bancarie SIAE al momento della compilazione]

Articolo 20.

1. La Licenziataria si obbliga a far pervenire a SIAE copia del proprio bilancio definitivo certificato, relativo ad ogni singolo esercizio, entro 45 giorni dall'approvazione nei termini di legge (120/180 giorni decorrenti dalla chiusura dell'esercizio sociale).

2. Il termine di cui al comma 1, in ragione della data di chiusura al dell'esercizio della Licenziataria, scade il giorno dell'esercizio successivo a quello di competenza. *[inserire date al momento della compilazione]*

3. Ove il bilancio non contenga tutte le informazioni necessarie per l'esatta identificazione dei ricavi realizzati come definiti ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del comma 1 dell'art. 12 ed all'art. 16 e per l'individuazione delle quote dei suddetti ricavi riferibili a ciascuno dei canali oggetto della presente Licenza, dovrà essere inderogabilmente accompagnato da idonea certificazione integrativa sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale della Licenziataria.

Articolo 21.

1. Con riferimento ai ricavi pubblicitari, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 12, la Licenziataria, giusto il disposto dell'art. 14 si obbliga altresì inderogabilmente a far pervenire a SIAE, unitamente al bilancio e nei medesimi termini e modalità di cui al precedente art. 20, per ogni anno di validità della presente Licenza, la seguente documentazione:

a) nel caso in cui la Licenziataria si avvalga di separata concessionaria di pubblicità:

- dichiarazione in tal senso resa sull'apposito modulo (Allegato 4) ai sensi del precedente art. 14, comma 1;
- copia del bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio, con l'indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai programmi e/o ai palinsesti diffusi dalla Licenziataria ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza, e per la quota parte ad essi imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione;
- ogni ulteriore certificazione, dichiarazione e/o documentazione, propria e/o della concessionaria di pubblicità, utile all'esatta identificazione dei ricavi stessi realizzati.

b) nel caso in cui la Licenziataria non si avvalga di separata concessionaria di pubblicità: dichiarazione in tal senso resa sull'apposito modulo (Allegato 5) ai sensi del precedente art. 14, comma 2.

2. Qualora la Licenziataria eserciti altre attività oltre a quella di comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica digitale e alle altre forme di comunicazione al pubblico autorizzate dalla presente Licenza, essa si impegna a documentare distintamente i ricavi acquisiti in relazione a dette forme di comunicazione al pubblico e quelli realizzati in relazione a ciascuna delle altre attività.

Articolo 22.

1. Acquisita la documentazione di cui ai precedenti art. 20 e 21 e salvo il disposto del successivo art. 27, in caso di passaggio del canale televisivo ad uno scaglione di introiti superiore rispetto a quello applicato in via provvisoria ai sensi del precedente art. 19, SIAE effettuerà il calcolo dell'importo dovuto conseguente alla variazione di tariffa sulle utilizzazioni dell'anno in cui si è verificata la variazione e ne darà comunicazione scritta alla Licenziataria. Resta comunque salvo il diritto di SIAE a richiedere il compenso per ulteriori utilizzazioni effettuate nell'anno che dovessero essere comunicate dalla Licenziataria successivamente.

2. L'importo dovuto ai sensi del precedente comma dovrà essere versato in un'unica soluzione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di SIAE.

Articolo 23.

L'obbligo della Licenziataria di corrispondere a SIAE i compensi previsti al presente Capo non può essere in alcun modo escluso o derogato da eventuali pattuizioni inserite in contratti stipulati con terzi per la realizzazione delle opere.

Articolo 24.

Le modalità di fornitura, acquisizione ed elaborazione delle informazioni di cui agli artt. 12, 13, 20 e 21 potranno essere oggetto di specifica negoziazione fra le parti, da condurre in buona fede anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.

CAPO III

Reportistica e sanzioni

Articolo 25.

1. Al fine di consentire la corretta individuazione delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE utilizzate, la quantificazione dei compensi, la loro riscossione e la distribuzione ai titolari dei diritti, la Licenziataria si obbliga a far pervenire a SIAE *report* mensili, analitici e completi delle programmazioni effettuate nel periodo di riferimento.

2. I *report* devono essere prodotti per competenze mensili e devono contenere l'intera programmazione giornaliera della Licenziataria, per ciascun mese di riferimento, separatamente per ciascun canale oggetto della presente Licenza e al lordo di ogni elemento interstiziale.

I report devono, in particolare, dare completa evidenza di tutte le opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE contenute in ciascun programma e, per ciascuna di esse, dei dati di seguito riportati:

- 1) Nome/i dell'Autore/i e Traduttore/i per opere straniere;
- 2) Titolo dell'opera letteraria italiano, eventuale titolo originale dell'opera o Titolo dell'opera dell'arte figurativa, nonché del programma o trasmissione, con esatta identificazione dell'episodio, nel caso di opere di carattere seriale;
- 3) Nome della Casa Editrice;
- 4) Durata effettiva dell'utilizzo dell'opera con indicazione del fatto che si tratti di opera commissionata e che si tratti di prima utilizzazione o di replica. Per le opere delle arti figurative, ulteriore indicazione della tipologia di utilizzo (specifica o accessoria).

3. I report completi di tutte le informazioni come sopra descritte ed enumerate, dovranno pervenire a SIAE in ogni caso, entro e non oltre il termine massimo di 90 (novanta) giorni dal primo giorno successivo alla fine del mese di riferimento.

Articolo 26.

1. Nel solo caso in cui la Licenziataria faccia pervenire a SIAE report delle programmazioni utilizzando esclusivamente la piattaforma messa a disposizione da SIAE al link <https://emittenti.siae.it> e previa autenticazione, verrà riconosciuta una deduzione premiale a valere sul compenso complessivo annuo dovuto, determinata nella misura del 1,33%, secondo le previsioni dell'allegato 6 della presente licenza. L'applicazione della deduzione premiale avrà luogo al momento del calcolo del conguaglio di cui al comma 1 dell'art. 22.

2. Nel caso in cui la fornitura dei report, delle programmazioni abbia luogo nel rispetto dei termini e con la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 25 che attestano la completezza del palinsesto e la tempestività della

fornitura, verrà riconosciuta una deduzione premiale a valere sul compenso complessivo annuo dovuto che potrà raggiungere, secondo i criteri di computo indicati nell'allegato 6 della presente licenza, la misura massima del 2%. L'applicazione della deduzione premiale avrà luogo tenendo conto di ciascuno dei parametri sopra indicati al momento del calcolo del conguaglio, di cui al comma 1 dell'art. 22

3. Nel caso in cui la Licenziataria faccia pervenire i report delle programmazioni oltre il termine indicato all' art. 25, comma 3, ma entro il termine massimo di 120 giorni dal primo giorno successivo alla fine del mese di riferimento, non si procederà all'applicazione della corrispondente deduzione premiale e verrà applicata una maggiorazione del compenso complessivo annuo dovuto determinata, nella misura massima dell'1,33%, secondo i criteri di computo indicati nell'Allegato 6 alla presente Licenza. L'applicazione della maggiorazione avrà luogo al momento del calcolo del conguaglio di cui al comma 1 dell'art. 22. Nel caso in cui i report non vengano comunque forniti entro il suddetto termine massimo e ferma l'applicazione della maggiorazione sopra prevista, la mancata fornitura costituirà causa di risoluzione della presente Licenza ai sensi del D.Lgs. 35/17. SIAE darà comunicazione della risoluzione della Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la conseguente inibizione di ogni ulteriore utilizzo del repertorio OLAF di SIAE

4. Qualora la Licenziataria fornisca report in cui le informazioni richieste nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 25 siano omesse, errate o non veritiere, non si procederà all'applicazione della corrispondente deduzione premiale e verrà applicata una maggiorazione del compenso complessivo annuo dovuto determinata nella misura massima dell'1,33%, secondo i criteri di computo indicati nell'Allegato 6 della presente Licenza. L'applicazione della maggiorazione avrà luogo al momento del calcolo del conguaglio di cui al comma 1 dell'art. 22. Qualora tali inadempimenti permangano, ferma l'applicazione della maggiorazione sopra prevista, gli stessi costituiranno causa di risoluzione della presente Licenza ai sensi del D.Lgs. 35/17. SIAE darà comunicazione della risoluzione della Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la conseguente inibizione di ogni ulteriore utilizzo del repertorio OLAF di SIAE.

5. Resta salvo il diritto di SIAE di segnalare le condotte suindicate alle competenti Autorità nonché di trattenere i compensi fino a tale momento percepiti e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni o al rimborso dei costi aggiuntivi derivanti dalla violazione dei suddetti obblighi in relazione alla mancata e/o tardiva individuazione delle opere utilizzate, ovvero alla mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi ai relativi titolari, nonché l'obbligo per la Licenziataria di corrispondere i compensi ancora dovuti per le utilizzazioni effettuate.

Articolo 27.

1. Fermo il disposto dell'art. 24, nel caso in cui la Licenziataria non rispetti gli obblighi relativi alla fornitura dei bilanci e della documentazione prevista dagli artt. 20 e 21 della presente Licenza, necessari per la quantificazione dei compensi, la loro riscossione e la distribuzione agli aventi diritto, SIAE procederà a diffidare la Licenziataria ad adempiere assegnando un termine massimo di 30 giorni. Decorso inutilmente detto termine, SIAE potrà acquisire autonomamente il bilancio di esercizio della Licenziataria attraverso la banca dati Infocamere della Camera di Commercio e quantificare il compenso definitivo dovuto, senza alcun abbattimento, sulla base del complesso dei ricavi delle vendite e prestazioni di cui al Conto Economico del bilancio della Licenziataria, quali "Proventi dei canali televisivi" ai sensi dell'art. 12 della presente Licenza.

2. Ove il bilancio acquisito ai sensi del comma 1 del presente art. 27 non contenga le informazioni necessarie all'individuazione delle quote dei ricavi riferibili a ciascuno dei canali oggetto della presente Licenza, SIAE procederà a suddividere aritmeticamente il complesso ricavi delle vendite e prestazioni per il numero dei canali oggetto della presente Licenza e ad imputare a ciascuno di essi la quota dei ricavi così individuata.

3. Fermo il disposto dei precedenti commi, qualora gli inadempimenti ivi descritti permangano o qualora il bilancio non risulti pubblicato, tali fattispecie costituiranno causa di risoluzione della presente Licenza ai sensi del D.Lgs. 35/17. SIAE darà comunicazione della risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la conseguente inibizione di ogni ulteriore utilizzo del repertorio OLAF di SIAE.

4. Resta salvo il diritto di SIAE di segnalare le condotte suindicate alle competenti Autorità nonché di trattenere i compensi fino a tale momento percepiti e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni o al rimborso dei costi aggiuntivi derivanti dalla violazione dei suddetti obblighi in relazione alla mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi dovuti ai relativi titolari, nonché l'obbligo per la Licenziataria di corrispondere i compensi ancora dovuti per le utilizzazioni effettuate.

Articolo 28.

1. In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze previste dagli artt. 19 comma 1 e 22 comma 2 di questa Licenza, SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento.

2. Qualora i ritardi comportino il superamento del limite di 60 giorni, oltre alla penale, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno applicati in favore di SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231.

3. La Licenziataria sarà tenuta, altresì, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto di SIAE – ai sensi dell'art. 1456 del codice civile – di risolvere la presente Licenza, previa relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
4. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita ai sensi e per gli effetti degli artt. 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

CAPO IV

Disposizioni finali e durata

Articolo 29.

1. La Licenziataria si obbliga a consentire a SIAE – attraverso una delle primarie società di revisione contabile ed a spese di SIAE – ogni controllo delle proprie scritture e documentazioni amministrative nonché dei processi e delle procedure aventi rilevanza per l'applicazione delle clausole della presente Licenza.
2. Resta inteso che, per tale controllo, SIAE farà pervenire alla Licenziataria un preavviso in tempi ragionevoli e che le operazioni di controllo avverranno negli orari abituali di ufficio per i giorni occorrenti al loro espletamento, senza estrazione di copia della documentazione visionata e senza che le verifiche arrechino impedimento alla normale attività della Licenziataria: in tal senso gli incaricati SIAE concorderanno con la Licenziataria le modalità di accesso e di verifica. L'attività di controllo sarà soggetta all'obbligo del segreto aziendale e della riservatezza nei confronti della Licenziataria.

Articolo 30.

Per le autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza e nei limiti della stessa anche rispetto ai criteri di determinazione dei compensi, SIAE manleva la Licenziataria dai danni derivanti da difetto di autorizzazione, ad eccezione di quelli derivanti da eventuali azioni per la tutela del diritto morale dell'autore o di altri tipi di diritti non amministrati da SIAE fino ad un importo massimo complessivo annuo non superiore all'ultimo compenso annuale corrisposto dalla Licenziataria.

Articolo 31.

1. La presente Licenza rilasciata dalla SIAE ha decorrenza dal e cesserà il (da 1 a 3 anni).
2. L'efficacia della presente Licenza è, tuttavia, sospensivamente condizionata alla trasmissione del primo *report* mensile nei termini previsti dal precedente art. 25 nonché al versamento del relativo compenso provvisoriamente determinato ai sensi del precedente art. 19.
3. SIAE e la Licenziataria si impegnano ad attivare ogni opportuno contatto per la rinnovazione delle Condizioni di Licenza relative alla utilizzazione delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE almeno tre mesi prima della scadenza della presente Licenza.
4. Nelle more della negoziazione, e per un termine massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza fissata dal comma 1 del presente articolo, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui alla presente Licenza sia pur con salvezza degli effetti che deriveranno dal nuovo rilascio.
5. Decorso inutilmente il termine di sei mesi previsto al comma precedente, la presente Licenza non spiegherà più alcun effetto e le utilizzazioni delle opere del repertorio OLAF di SIAE che ne sono oggetto dovranno ritenersi non più autorizzate.

Articolo 32.

1. Sono esclusi dalla presente Licenza i diritti d'autore su repertori non amministrati dalla SIAE (anche pro quota su singole opere).
2. Sono altresì esclusi dalla presente Licenza i diritti spettanti:
 - ai produttori fonografici ed altre categorie di aventi diritto ai sensi degli artt. 72 e 73 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
 - alle emittenti radiofoniche e televisive ai sensi dell'art. 79 della medesima Legge;
 - agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 della medesima Legge.

Articolo 33.

E' fatto espressamente divieto di qualsiasi forma di sub-Licenza. Qualora la Licenziataria non rispetti tale divieto, la presente Licenza si intenderà risolta, previa comunicazione di SIAE espressa nei termini di legge.

Articolo 34.

1. La Licenziataria prende atto che SIAE, in presenza di giustificati motivi, potrà variare unilateralmente una o più clausole della presente Licenza. In tal caso SIAE darà comunicazione scritta alla Licenziataria dell'intervenuta

variazione, inviando “proposta di modifica unilaterale della Licenza” con un preavviso di 60 giorni. Entro tale termine la Licenziataria potrà recedere dalla presente Licenza.

2. SIAE offrirà di applicare alla Licenziataria, pur senza effetti retroattivi, condizioni migliorative delle Condizioni Generali di Licenza che, durante il periodo di vigenza delle medesime, fossero approvate ed applicate ad altri utilizzatori comparabili alla Licenziataria.

Articolo 35.

1. La Licenziataria dichiara di aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adottato da SIAE, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico della stessa, e si impegna a conformarvisi nell’espletamento delle attività di cui alla presente Licenza, manlevando SIAE per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della Licenziataria o di suoi eventuali collaboratori.
2. La licenziataria si impegna a non porre in essere pratiche commerciali e contrattuali nei confronti degli aventi diritto volte a compromettere, ridurre o comunque ostacolare l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla vigente normativa sul diritto d’autore e di altri eventuali futuri diritti equiparabili.

Articolo 36.

Per eventuali controversie in materia di interpretazione o applicazione delle clausole della presente Licenza, sarà competente il Foro di Roma con esclusione di ogni altra competenza, anche in via alternativa.

Articolo 37.

Ogni comunicazione relativa alla presente Licenza dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi preventivamente comunicati per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata:

Per la Licenziataria:

Per SIAE:

Viale della Letteratura 30, 00144 Roma

pec: olaf@pec.siae.it

Articolo 38.

Su tutti i corrispettivi derivanti dalla presente Licenza è dovuta ai sensi di legge IVA, anche ove non specificato.

Articolo 39.

Sono allegati alla presente Licenza:

Allegato 1: Richiesta autorizzazione all'utilizzo di opera appartenente al repertorio OLAF

Allegato 2: Autorizzazione all'utilizzo dell'opera appartenente al repertorio OLAF acquisita da parte della Licenziataria

Allegato 3: Tabella compensi per diffusione opere del repertorio OLAF

Allegato 4: Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che si avvalgono di concessionaria esterna.

Allegato 5: Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che non si avvalgono di concessionaria esterna.

Allegato 6: Criteri di applicazione della deduzione premiale di cui all'articolo 26 (1° e 2° comma) e maggiorazione del compenso di cui all'articolo 26 (3° e 4° comma)

Gli Allegati alla presente Licenza devono essere inviati al seguente indirizzo mail: olaf@pec.siae.it.

Data

PER ACCETTAZIONE

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
(SIAE)

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36

PER ACCETTAZIONE:

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR

(General Data Protection Regulation) 2016/679

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d'accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento - Art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 15 e seguenti del Regolamento mediante email all'indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà rivolgersi all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: protocollo@pec.gpdp.it

LA LICENZIATARIA

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI OPERA
APPARTENENTE AL REPERTORIO OLAF**

La Licenziataria

chiede di poter utilizzare sul canale televisivo

la seguente opera:

Titolo

Opera intera

Brano letterario

Opera arte figurativa /utilizzo specifica

Opera arte figurativa/utilizzazione accessoria

Titolo e autore opera originale (se derivata)

Autore/i

Traduttore/i

Editore

Data utilizzazione

Canale di utilizzazione

FIRMA LICENZIATARIA

Data, _____

Qualora l'autorizzazione di SIAE non dovesse pervenire alla Licenziataria entro il termine stabilito dall'art. 10) delle Condizioni Generali di Licenza, si dovrà inequivocabilmente ritenere che la Licenziataria non è autorizzata a diffondere l'opera.

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'OPERA APPARTENENTE AL REPERTORIO OLAF

ACQUISITA DALLA LICENZIATARIA

Io sottoscritto/a (posizione SIAE n°)

e-mail telefono

in relazione all'opera dal titolo

autore/i

titolo e autore/i opera originale (se derivata)

nella mia qualità di

autore /traduttore

co- autore

avente causa (erede/rappresentante eredi, legale rappresentante, editore, cessionario) dell'autore
.....

ed in quanto titolare dei diritti di sfruttamento economico relativi alla comunicazione al pubblico per l'intero o per quota parte, fatti salvi gli obblighi di cui all'art 17 del Regolamento Generale di SIAE,

AUTORIZZO

l'Emittente ad utilizzare l'Opera in tutto o in parte sul canale televisivo..... in data comprese le repliche, entro un anno dalla data indicata, su tutti i canali televisivi editi dalla Licenziataria. L'autorizzazione comprende le utilizzazioni *on line* dell'opera purché effettuate in simultanea all'utilizzazione televisiva (*simulcasting*) e la messa a disposizione del pubblico gratuitamente entro i sette giorni successivi alla loro diffusione televisiva (modalità *catch up*).

Dichiaro di essere iscritto a SIAE Sezione OLAF e che l'Opera è tutelata ed appartiene alle:

Opere Letterarie

Arti Figurative

Prendo atto ed accetto che la Licenziataria corrisponderà un compenso a titolo di diritto d'autore, determinato nel rispetto degli accordi vigenti tra la Licenziataria e SIAE, per la diffusione suindicata in base al "valore minuto", alla tipologia dell'opera e alla durata della diffusione.

Prendo altresì atto ed accetto che il corrispettivo a titolo di diritto d'autore così come sopra determinato per l'utilizzazione da parte della Licenziataria dell'Opera, sarà a me direttamente liquidato per la quota parte cui ho diritto dalla SIAE in base alle regole ed ai criteri di cui allo Statuto e al Regolamento Generale dell'Ente.

L'autorizzazione di cui alla presente è condizionatamente subordinata alla trasmissione di quest'ultima a SIAE, per la verifica dei dati ivi contenuti, entro 60 giorni dalla data prevista per la prima diffusione.

FIRMA AVENTE DIRITTO

FIRMA LICENZIATARIA

Data

ALLEGATO 3

Compensi dovuti da emittenti televisive operanti in ambito nazionale per diritto di diffusione e per diritto di registrazione ai fini della diffusione del repertorio OLAF di SIAE, come definito all'art. 8 della Licenza.

Compenso-base relativo alle diffusioni televisive effettuate dal per ogni minuto primo o frazione della durata effettiva della diffusione. Le frazioni successive al primo minuto si arrotondano fino a 30" per difetto e da 31" per eccesso.

a) introiti fino ad euro	1.500.000	€ 0,10
b) introiti fino ad euro	5.000.000	€ 0,20
c) introiti fino ad euro	10.000.000	€ 0,40
d) introiti fino ad euro	20.000.000	€ 0,90
e) introiti fino ad euro	50.000.000	€ 2,00
f) introiti fino ad euro	100.000.000	€ 4,50
g) introiti fino ad euro	250.000.000	€ 6,00
h) introiti oltre euro	250.000.000	€ 7,90

Coefficiente di moltiplicazione del compenso-base per tipologia di opera:

a) opere letterarie originali	20
b) opere letterarie derivate da altre preesistenti i cui aventi diritto non sono tutelati dalla SIAE	10
c) opere letterarie derivate da opere di pubblico dominio	15
d) opere dell'arte figurativa	16.5

- per utilizzazione specifica: per durata superiore al minuto primo, supplemento di 5/60 per ciascuna tranche di 5"

- per utilizzazione accessoria (sigle, sfondi, ecc.): una volta il compenso/minuto per ciascun ciclo di cinque emissioni

ALLEGATO 4

Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che si avvalgono di concessionaria esterna.

La/Il sottoscritta/o nata/o il a
..... in qualità di Legale Rappresentante della Licenziataria
..... rende la presente dichiarazione
assumendone ogni responsabilità ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge civile e penale e, giusto il disposto degli
artt. 12, 14, 20 e 21 della Licenza ed ai fini della relativa corretta applicazione,

DICHIARA

che la raccolta pubblicitaria relativa al/ai canale/i è
stata effettuata nell'esercizio per il tramite della concessionaria
.....

FIRMA LICENZIATARIA

ALLEGATO 5

Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che non si avvalgono di concessionaria esterna.

La/Il sottoscritta/o nata/o il a
..... in qualità di Legale Rappresentante della Licenziataria
..... rende la presente dichiarazione assumendone ogni responsabilità
ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge civile e penale e, giusto il disposto degli artt. 12 ,14, 20 e 21 della Licenza ed
ai fini della relativa corretta applicazione,

DICHIARA

che la raccolta pubblicitaria relativa al/ai canale/i è stata effettuata nell'esercizio
direttamente dalla Licenziataria e senza l'intervento di una concessionaria esterna.

FIRMA LICENZIATARIA

Criteria di applicazione della deduzione premiale di cui all'articolo 26 (1° e 2° comma) e maggiorazione del compenso di cui all'articolo 26 (3° e 4° comma) con validità dal 1.1.2021 al 31.12.2023**A - DEDUZIONE PREMIALE****Premessa**

SIAE riconosce una deduzione premiale a valere sul compenso complessivo annuo per la fornitura dei report di programmazione.

La misura della deduzione può raggiungere il massimo del 2% in base alla sussistenza, nei report forniti, dei seguenti requisiti:

Piattaforma di caricamento (deduzione: 0,66%): fornitura delle informazioni integrative previste all'art. 26 delle CGL attraverso la piattaforma di caricamento che SIAE mette a disposizione dell'emittente;

Tempestività dei Report (deduzione 0,66%): i report devono essere forniti nel termine massimo previsto dal comma 3 dell'art. 26 delle Condizioni Generali di Licenza.

Completezza del palinsesto (deduzione: 0,66%): la programmazione fornita deve coprire l'interezza del periodo di trasmissione secondo le previsioni dell'art. 26 delle Condizioni Generali di Licenza.

Per ciascuna delle 3 dimensioni di analisi la SIAE adotta specifici indicatori, valorizzati secondo algoritmi matematici, che determinano, nel caso concreto, la misura effettiva della deduzione prevista.

Indicatori di Monitoraggio**Piattaforma di caricamento (deduzione: 0,66%)**

La fornitura delle informazioni integrative previste all'art. 26 delle CGL deve avvenire attraverso la piattaforma di caricamento che SIAE mette a disposizione dell'emittente. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma saranno fornite da SIAE su richiesta dell'emittente.

L'indicatore viene valorizzato complessivamente su base annuale e per ciascun canale di cui l'emittente ha la responsabilità contrattuale della fornitura dei report di programmazione, assumendo un valore di:

100%, nel caso di utilizzo completo ed esclusivo della piattaforma;

0%, nel caso di non utilizzo o utilizzo incompleto o non esclusivo della piattaforma.

Tempestività dei Report (deduzione: 0,66%)

La tempistica viene calcolata dal primo giorno successivo alla fine del mese di riferimento fino alla data di ricezione del report.

Ad esempio, per il mese di Gennaio 2020, la scadenza di consegna del report mensile cade, secondo il termine di 90 giorni, il 1° Maggio, pertanto, se il report del mese di Gennaio 2020 viene fornito il 15 Maggio 2020, questo sarà stato fornito oltre la scadenza di riferimento.

L'indicatore viene valorizzato, in maniera separata, per ogni singolo canale dell'Emittente e per ogni mese di trasmissione assumendo un valore di:

- 100%, nel caso di invio del report entro il termine di 90 giorni (art. 26, comma 3, delle Condizioni Generali di Licenza);
- 0% nel caso di invio del report oltre il termine di 90 giorni, ma comunque entro il termine di 120gg (art. 26, comma 3, delle Condizioni Generali di Licenza) e fatta salva l'applicazione delle maggiorazioni previste alla successiva lettera B.

Completezza palinsesto (deduzione: 0,66%)

La percentuale di completezza del palinsesto viene calcolata raffrontando la somma delle durate di tutte le programmazioni giornaliere dichiarate, al lordo di ogni elemento interstiziale, con il totale della durata dichiarabile nella giornata.

$$\text{Completezza del Palinsesto} = \frac{\text{Totale orario di palinsesto dichiarato (ore)}}{\text{Totale durata dichiarabile (ore)}}$$

L'indicatore viene valorizzato, in maniera separata, per ogni singolo canale e su base annuale.

Determinazione della deduzione premiale per gli indicatori 2 e 3

La deduzione premiale per gli indicatori 2 e 3 viene determinata sulla base di un "Punteggio Report" calcolato in maniera ponderata per i due indicatori sopra descritti (calcolati per ogni singolo canale):

$$\text{Punteggio Report} = \frac{(\text{Tempestività} * 2) + (\text{Completezza} * 2)}{400}$$

Tale valore viene quindi aggregato su base annuale – come media aritmetica dei “Punteggi Report” definiti per ogni singolo canale e per ogni mese – ed utilizzato ai fini di definizione della deduzione premiale secondo gli scaglioni riportati nella tabella seguente.:

Punteggio Report Complessivo	Deduzione premiale
≥ 90%	1,33%
[80 - 89,99 %]	1,00%
[70 - 79,99 %]	0,66%
[60 - 69,99 %]	0,33%
[≤ 59,99%]	0 %

A titolo esemplificativo si riporta di seguito, in base ai diversi valori degli indicatori illustrati, il valore sintetico ottenuto e la % di deduzione premiale applicabile all'emittente:



Valore Sintetico del Report

372/400 = 93%

Deduzione premiale = -1,33% ← Collocazione all'interno della fascia [≥ 90] ←

↓
Alla quale aggiungere l'eventuale ulteriore 0,66% per l'utilizzo della piattaforma di caricamento

B - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO

Ai sensi dell'art. 26 commi 3 e 4 delle Condizioni Generali di Licenza, SIAE applica una maggiorazione del compenso, nella misura massima del 1,33%, in caso (i) la Licenziataria faccia pervenire dichiarazioni di opere del repertorio OLAF

che presentino omissioni, dati errati o incompleti, e (ii) la Licenziataria faccia pervenire i report delle programmazioni oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art 25 . ma comunque entro 120 giorni, ex 26 comma 3.

La maggiorazione complessiva viene commisurata sulla base dei due suddetti parametri, che concorrono alla percentuale massima.

B.1 DATI MANCANTI, ERRATI O INCOMPLETI

Qualora le utilizzazioni di opere del repertorio OLAF, dichiarate ai sensi dell'art. 25 commi 1, 2, 3 e 4 delle Condizioni Generali di Licenza, presentino omissioni, dati errati o incompleti, non si darà corso al computo della deduzione premiale per la completezza e verrà applicata, ai sensi dell'art. 26 comma 4, una maggiorazione del compenso nella misura massima del 1,33%, calcolata su base annua e per ciascun canale secondo il seguente procedimento.

$$\frac{\text{Utilizzazioni di opere dichiarate con dati mancanti o errati (in ore)} \\ \text{(es. 130 ore)}}{\text{Totale utilizzazioni di opere del repertorio OLAF}} = 4\% \\ \text{(es. 3.250 ore)}$$

Con la precisazione che è sufficiente che un'utilizzazione presenti anche solo un dato, fra quelli elencati all'art. 25 comma 1, 2, 3 e 4 come mancante o erroneo per essere inclusa fra le utilizzazioni dichiarate in maniera incompleta.

Il rapporto fra le utilizzazioni dichiarate in maniera incompleta e la misura massima della sanzione, determina, in percentuale, la sanzione annuale da applicare secondo la seguente formula:

$$4 : 100 = x : 0,66$$

(dove 'x' rappresenta la sanzione applicabile, ossia lo 0,03% del compenso)

B.2 REPORT PERVENUTI OLTRE IL TERMINE MASSIMO

Qualora la Licenziataria faccia pervenire i report oltre il termine massimo indicato all'art. 25 comma 3, ma comunque entro 120 giorni si applica, ai sensi dell'art. 26 comma 3, una maggiorazione massima del 1,33%, calcolata su base annua e per ciascun canale, parametrata sulla base dei report mensili giunti in ritardo.

A titolo esemplificativo, qualora 2 report mensili su 12 giungano in ritardo rispetto alle tempistiche di cui sopra, la maggiorazione del compenso si applica secondo la seguente formula:

$$2 : 12 = x : 0,66$$

(dove 'x' rappresenta la sanzione applicabile, ossia lo 0,11% del compenso)

B.3 MAGGIORAZIONE COMPLESSIVA

Nel caso degli esempi proposti sub B.1 e B.2, la somma delle due maggiorazioni (0,03% e 0,11%) è pari allo 0,14% del compenso calcolato, per canale, su base annua.